

## Art. 25.

Dal 1<sup>o</sup> agosto 1906, nella tassa speciale di abbonamento di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1897, n. 317, sono comprese anche le tasse di registro eccettuate dal suddetto articolo e le tasse sulle polizze di carico di zolfo, prevedute dall'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Con questa modificazione è convertito in legge il regio decreto 28 gennaio 1906, n. 11, che estende agli zolfi delle miniere delle altre provincie del Regno le disposizioni della citata legge 22 luglio 1897.

Le industrie di molitura, molitura col solfato di rame per l'agricoltura, raffinazione e sublimazione dello zolfo nazionale, sono esenti dalle tasse, di cui lo zolfo è stato sgravato mercè la tassa speciale di abbonamento.

Dal 1<sup>o</sup> agosto 1906, salvo i provvedimenti di cui all'articolo 42 della legge 1<sup>o</sup> marzo 1886, n. 3682, la sovrainposta provinciale e comunale sulle zolfare siciliane è consolidata nella somma complessiva riscossa per l'anno 1905.

L'Intendente di finanza, in proporzione della produzione di ogni singola miniera nell'anno precedente, farà annualmente il reparto della detta somma alle varie miniere in esercizio, esistenti nel territorio della provincia o del comune a cui la sovrainposta spetta.

(È approvato).

## Art. 26.

Le Società commerciali, costituite o che si costituissero in virtù della legge 15 luglio 1906, n. 333, allo scopo di esercitare miniere di zolfo, industrie ed operazioni commerciali, nelle quali lo zolfo sia elemento principale, sono esenti da qualsiasi tassa.

Pari esenzione godranno in tutta la durata del loro esercizio le Società estere, costituite per esercitare in Italia i medesimi scopi, sia nelle pratiche legali e fiscali per farsi riconoscere nel Regno, sia nello stabilire un'agenzia generale ed una rappresentanza.

L'onorevole Vaccaro propone il seguente emendamento sostitutivo al primo comma di questo articolo.

« Continueranno ad essere esenti da qualsiasi tassa, tanto le Società commerciali costituite giusto l'articolo 25 della legge 1906, n. 333, quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare miniere di zolfo, in-

dustrie ed operazioni commerciali, nelle quali lo zolfo sia elemento principale.

« Pari esenzioni continueranno a godere... segue come nel testo della Commissione ».

Poi propone la seguente aggiunta:

« Agli effetti dell'esenzione di cui trattasi, la data delle Società commerciali estere si intende quella del loro riconoscimento nel Regno.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

APRILE, *relatore*. Purchè non parli l'onorevole Vaccaro, per amore di brevità di chiaro che accettiamo il suo emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo. (*ilarità*).

VACCARO. Ne sono lieto, e ringrazio.

PRESIDENTE. Che cosa ne dice l'onorevole ministro di agricoltura?

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Forse il primo comma di questo articolo potrebbe, meglio che in altri modi, essere così redatto:

« Le Società commerciali già costituite in virtù della legge 15 luglio 1906, n. 333, o quelle che potranno costituirsi in base alla presente legge, allo scopo di esercitare miniere di zolfo, ecc. ecc. »

È proprio questione di forma.

PRESIDENTE. Oppure « che si costituiscono... ».

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Già, ma non si possono costituire delle Società in virtù di una legge che si abroga. Ecco quello che dice l'onorevole Vaccaro. La dizione non è veramente delle più perfette...

VACCARO. Permetta, onorevole ministro...

APRILE, *relatore*. Ma, allora è meglio che facciamo la discussione!

PRESIDENTE. Pari dunque, onorevole Vaccaro.

VACCARO. Ecco la ragione per cui avevo proposto la modificazione. Nel presente disegno di legge, con l'articolo 34 si abrogano le disposizioni della legge 6 giugno 1906, n. 333. Quindi non è più lecito riferirsi alle disposizioni di questa legge, nè è possibile che si continuino a costituirsi per il futuro...

PRESIDENTE. Ma questo è stato detto adesso...

VACCARO. Ed è perciò che io modificavo l'articolo...

PRESIDENTE. Lei lo vuole ripetere, ma già lo hanno detto!

VACCARO. Perdoni. Io avevo inteso affermare che non era chiaro quello che io desideravo, e che il mio emendamento era